SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

RETTIFICHE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 156

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 8 luglio 2002.

Approvazione ed ufficializzazione dei Metodi di analisi microbiologica del suolo. (Decreto n. 010175).

02A09118

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 luglio 2002.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Bronte.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 1° marzo 1883, n. 1221 con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Bronte;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che l'Archivio notarile mandamentale di Bronte è sprovvisto di idonei locali nei quali conservare la documentazione archivistica e svolgere la normale attività;

Considerato che nessuna operazione è stata effettuata dal predetto archivio dal 4 febbraio 1999, data di cessazione del precedente archivista;

Ritenuto che, nonostante i ripetuti inviti ad adottare i necessari provvedimenti per assicurare il regolare funzionamento del predetto ufficio e la salvaguardia dei documenti ivi depositati, la competente amministrazione comunale non ha provveduto;

Considerato altresì che, in seguito alla soppressione dell'Ufficio del registro di Bronte, l'Archivio notarile mandamentale non potrebbe più ricevere atti in deposito;

Ritenuto che, per la predetta situazione, sussiste grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Bronte è soppresso.

I relativi atti debbono depositarsi nell'Archivio notarile distrettuale di Catania, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1902 che devono essere versati, invece, al competente Archivio di Stato.

Roma, 3 luglio 2002

p. *Il Ministro:* VIETTI

02A09742

DECRETO 19 luglio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Degola Patrizia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Degola Patrizia, nata a Novellara (Italia) il 26 gennaio 1952, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale brasiliano di psicologo di cui è in possesso dal gennaio 1978, conseguito presso l'Università Federale di Bahia (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo» e di «psicoterapeuta»;

Considerato che precedentemente aveva conseguito il titolo accademico «Bacharel em psicologia» nell'agosto 1977;

Considerato inoltre che risulta essere iscritta al «Conselho regional de psicologia» di Salvador dal gennaio 1978;

Considerato altresì che ha conseguito una specializzazione in amministrazione e sviluppo delle risorse umane presso l'Università di Bahia nel novembre 1984;

Considerato infine che seguito un corso di sessuologia clinica presso il Centro italiano di sessuologia nel 1990;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 maggio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo — Sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato peraltro che non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademico-professionale non assimilabile a quella richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «psicoterapeuta»;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Degola Patrizia, nata a Novellara (Italia) il 26 gennaio 1952, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademici professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'istanza relativa all'esercizio della professione di psicoterapeuta per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 19 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

02A09750

DECRETO 19 luglio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Veloccia Gigliola di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Veloccia Gigliola, nata a Caracas (Venezuela), il 18 ottobre 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale rilasciato dal «Colegio de Bioanalistas» del Distretto federale dello Stato di Miranda (Venezuela) nel febbraio 2002, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Considerato che il titolo professionale di cui sopra risulta essere stato registrato presso il «Ministerio del Salud y Desarrollo Social» in Venezuela nel settembre 1994;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Licenciada en bioanalisis» conseguito presso «Universidad central» del Venezuela nel luglio 1994;

Considerato che la richiedente è una professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dal certificato attestante esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1º luglio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale del 6 luglio 2002;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificatamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Veloccia Gigliola, nata a Caracas (Venezuela), il 18 ottobre 1969, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologo - Sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Genetica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilasciata certificazione all'interessato dell'avvento superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo del biologi.

02A09751

DECRETO 19 luglio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bonilauri Adriana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Bonilauri Adriana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 17 febbraio 1973, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Contadora publica» rilasciato dalla Universidad de Belgrano (Argentina) il 19 febbraio 1996 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico argentino di «Contadora publica» conseguito presso la stessa Università il 27 dicembre 1995, reso equipollente dall'Università degli studi di Pavia nel marzo 2001;

Considerato inoltre che è iscritta al «Consejo profesionel de Ciencias Economics» di Buenos Aires dal 28 dicembre 2001 come attestato dal relativo certificato;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2001;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta

Art. 1.

Alla sig.ra Bonilauri Adriana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 17 febbraio 1973, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario; 2) diritto tributario; 3) diritto fallimentare.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell' allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

02A09755

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 aprile 2002.

Schema di bilancio degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede la predisposizione di un apposito schema-tipo di bilancio per conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere;

Visto il decreto interministeriale 20 ottobre 1994, concernente lo schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere, emanato ai sensi del citato art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, che estende al patrimonio ed alla contabilità degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico le disposizioni previste dal citato decreto legislativo n. 502/1992;

Visto il decreto interministeriale 3 settembre 1997, concernente lo schema di bilancio degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico;

Considerata la necessità di un aggiornamento dello schema di cui al citato decreto interministeriale, avuto riguardo alle modificazioni intervenute nella normativa;

Tenuto conto dell'esigenza del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione da finalizzare anche agli adempimenti previsti all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

Considerato che detto schema di bilancio, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992, come sostituito dal citato art. 5 del decreto legislativo n. 229/1999, deve essere di tipo economico ed uniformato ai principi di cui al codice civile;

Acquisita, a norma del ripetuto art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992, l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

I bilanci pluriennali ed annuali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico debbono essere redatti secondo lo schema allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 50

ALLEGATO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI:

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

1) costi di impianto e di ampliamento	....
2) costi di ricerca, sviluppo	....
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	....
4) concessioni e diritti simili	....
5) immobilizzazioni in corso ed acconti	....
6) altre	....

TOTALE I

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

1) terreni	....
2) fabbricati	....
a) disponibili	
b) indisponibili	
3) impianti e macchinari	....
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	....
5) mobili e arredi	....
6) automezzi	....
7) altri beni	....
8) immobilizzazioni in corso e acconti	....

TOTALE II

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

1) crediti	....
2) titoli	....

TOTALE III

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)

B) ATTIVO CIRCOLANTE:

I - RIMANENZE:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	....
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	....
3) lavori in corso su ordinazione	....
4) prodotti finiti e merci	....
5) acconti	....

TOTALE I

II - CREDITI DA:

1) Ministero della Salute ....
2) regione e prov. autonoma ....
3) aziende sanitarie pubbliche ....
4) erario ....
5) altre amministrazioni pubbliche ....
6) altri (privati, estero, anticipi, personale, etc.) ....

TOTALE II

III - ATTIVITÀ FINANZIARIE:

1) titoli a breve ....

TOTALE III

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE:

1) cassa ....
2) istituto tesoriere ....
3) c/c postale ....

TOTALE IV

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)

C) RATEI E RISCONTI

D) CONTI D'ORDINE

1) canoni leasing ancora da pagare ....
2) depositi cauzionali ....

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO:

I. finanziamenti per investimenti dallo Stato ....
II. finanziamenti per investimenti dalla regione ....
III. donazioni e lasciti vincolati ad investimenti ....
IV. fondo di dotazione ....
V. contributi per ripiani perdite anno ....
anno .....
VI. utili (perdite) portati a nuovo ....
VII. utile (perdita) dell'esercizio ....

TOTALE (A)

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

1) per imposte ....
2) rischi ....
3) altri ....

TOTALE (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D) DEBITI:

1) mutui ....
2) Ministero della Salute ....
3) regione e prov. autonoma ....
4) aziende sanitarie pubbliche ....
5) debiti verso fornitori ....
6) debiti verso istituto tesoriere ....
7) debiti tributari ....
8) debiti verso istituti di previdenza ....
9) altri debiti ....

TOTALE (D)

E) RATEI E RISCONTI

F) CONTI D'ORDINE

1) canoni leasing a scadere ....
2) depositi cauzionali ....

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) contributi in c/esercizio per assistenza ....
2) contributi in c/esercizio per la ricerca corrente ....
3) contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata ....
4) proventi e ricavi diversi ....
5) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche ....
6) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie ....
7) costi capitalizzati
8) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ....
9) variazioni dei lavori in corso su ordinazione ....

TOTALE (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) acquisti di beni ....
2) acquisti di servizi: ....
   a) prestazioni sanitarie da pubblico ....
   b) prestazioni sanitarie da privato ....
   c) prestazioni non sanitarie da pubblico ....
   d) prestazioni non sanitarie da privato ....
3) manutenzione e riparazione ....
4) godimento di beni di terzi ....
5) personale sanitario ....
6) personale professionale ....
7) personale tecnico ....
8) personale amministrativo ....
9) oneri diversi di gestione ....
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (suddiviso per singolo conto) ....
11) ammortamenti dei fabbricati ....
   a) disponibili
   b) indisponibili
12) ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (suddiviso per singolo conto) ....
13) svalutazione dei crediti ....
14) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci ....
15) accantonamenti tipici dell'esercizio ....

TOTALE (B)

differenza tra Valore e Costi della produzione (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) interessi attivi ....
2) altri proventi ....
3) Interessi passivi ....
4) altri oneri ....

TOTALE (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

1) rivalutazioni ....
2) svalutazioni ....

TOTALE (D)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) minusvalenze ....
2) plusvalenze ....
3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria ....
4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche ....
5) sopravvenienze e insussistenze ....

TOTALE (E)

risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

IMPOSTE E TASSE

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO

02A09749

DECRETO 10 luglio 2002.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette nonché variazione di denominazione di due marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle precrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate dal 1° gennaio 2002;

Viste le istanze con le quali la società Gallaher Italia S.r.l, in nome e per conto della ditta fornitrice, ha chiesto di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato, per quattro marche di sigarette, indicati nel predetto decreto direttoriale nonché di provvedere alla variazione di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di due marche di sigarette;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e di condensato delle sottoindicate marche di sigarette è così modificato:

Marca	Mg/sigaretta Nicotina/condensato da		Mg/sigaretta Nicotina/condensato a	
Benson & Hedges american blend	1,0	12,0	0,8	12,0
Benson & Hedges american blend light	0,7	7,0	0,5	7,0
Benson & Hedges american blend super lights	0,4	4,0	0,3	3,0
Benson & Hedges special lights KSF	0,7	7,0	0,6	6,0

Art. 2.

La denominazione delle seguenti marche di sigarette è variata come segue:

da Benson & Hedges special lights KSF a Benson & Hedges silver;

da Benson & Hedges (special filter) a Benson & Hedges gold.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Etìnera S.p.a., saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri ecomomico-finanziari, registro n. 5 Econimia e finanze, foglio n. 298

02A09754

DECRETO 10 luglio 2002.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE - Inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che occorre inserire nella tabella *A)*, sigarette, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, un prezzo di vendita a pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto da un fornitore estero;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A* e *C*, allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A* - sigarette - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 è inserito il seguente prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione;

Tabella *A*

Sigarette

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese le spese di distribuzione)	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Importo sul valore aggiunto	Imposta di consumo	Tariffa di vendita al pubblico
25,02	15,25	25,42	86,81	152,50

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle *A* e *C* allegate al precitato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE

(TABELLA *A*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

Sigarette	Confezione	Da € Kg Conv.le	A€ Kg Conv.le	Pari a € Confezione
Barclay K.S.F.	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
Barclay number one	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
Barclay smooth & lights	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
Barclay ultra lights K.S.F.	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
Diana K.S. filter	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
Diana K.S. filter	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
Diana K.S. filter	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 1,15
Diana leggera slim	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 113,50	€ 115,00	€ 2,30
Diana specially mild	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
Diana specially mild	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
Diana specially mild	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 1,15
Diana ultra	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
Diana ultra	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
Kim leggera	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,50	€ 150,00	€ 3,00
Merit bianca lights	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Merit lights 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 152,50	€ 3,05
Merit lights KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Merit lights KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 1,50
Merit ultra lights 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 152,50	€ 3,05
Merit ultra lights KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Merit uno	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Multifilter Philip Morris 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Multifilter Philip Morris 100"S	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Multifilter Philip Morris extra lights 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Multifilter Philip Morris extra lights 100"S	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Multifilter Philip Morris lights leggera 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Multifilter Philip Morris ultra lights (ultra-leggera) 100"s	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Peer export filter	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
Philip Morris filter kings	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Philip Morris lights leggera	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Philip Morris one	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Philip Morris super lights	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 1,50
Philip Morris super lights	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Philip Morris super lights (superleggera) slim	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Philip Morris super lights 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 152,50	€ 3,05
Philip Morris ultra lights	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 149,00	€ 150,00	€ 3,00
Philip Morris ultra lights 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 152,50	€ 3,05
Rothmans 1 MG ultra lights	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
Rothmans K.S.F. special	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
Rothmans luxury length leggera	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
Rothmans luxury length superleggera	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
Rothmans luxury length ultraleggera	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
Rothmans superslims	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10

TABACCO DA FUMO

(TABELLA *C*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

Trinciati per pipa	Confezioni	Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
Danske club black luxury	Confezione da 50 grammi	€ 116,00	€ 124,00	€ 6,20
Park lane n. 7	Confezione da 50 grammi	€ 120,00	€ 136,00	€ 6,80
Schippers tabak speciaal	Confezione da 50 grammi	€ 104,00	€ 110,00	€ 5,50
Troost aromatic cavendish	Confezione da 50 grammi	€ 116,00	€ 124,00	€ 6,20

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2002
Ufficio controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 299

02A09753

DECRETO 25 luglio 2002.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso, fisso con diritto di estinzione parziale anticipata e a tasso variabile.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: «Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: «Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, recante: «Approvazione delle graduatorie relative ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2002, recante: «Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti», come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 aprile 2002;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso

1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i tassi di interesse in ragione d'anno, determinati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, sono fissati:

al 4,85 per cento per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;

al 5,15 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni;

al 5,30 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni.

2. I tassi di cui al comma 1 sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento:

a) di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati *A* e *B* del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000;

c) delle spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di funzioni o servizi;

d) delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di fuzioni o servizi, tramite comunità montane, isolane o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale è assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata

1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari i tassi di cui al primo comma dell'articolo 1 sono maggiorati nella misura indicata, con riferimento alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso variabile

1. Per i mutui a tasso variabile il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, è pari all'indice di riferimento definito dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: «Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti», - maggiorato di 10 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in 10 anni e di 15 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in 15 e 20 anni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 25 luglio 2002

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL TASSO DI INTERESSE PER I MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI.

Quota con diritto di estinzione anticipata	Maggiorazioni (*)
40 %	0,30
60 %	0,45
80 %	0,60

(*) Per tutte le durate dei mutui

02A09968

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 marzo 2002.

Istituzione del Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 15 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002 sull'anagrafe bovina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, così come modificato dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro toscano, ed in particolare l'art. 4, che prevede la determinazione delle modalità e delle procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 437, del 2000, nonché per la trasmissione informatica dei dati;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2002, recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, ed in particolare l'art. 15, che istituisce un comitato tecnico e ne precisa i compiti;

Vista la nota n. 126/11 del 12 marzo 2002, con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha designato cinque rappresentanti chiamati a far parte del predetto comitato;

Vista la nota n. 200/1193/218 del 6 marzo 2002, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha segnalato la dott.ssa Nicoletta Galluccio in rappresentanza del Dipartimento per gli affari regionali;

Decretano:

Art. 1.

È istituito il comitato tecnico di coordinamento, di cui all'art. 15 del decreto 31 gennaio 2002 in premessa specificato. Il comitato viene rinnovato ogni tre anni con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali si riunisce alternativamente presso il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole e forestali secondo intese tra detti Ministeri.

Art. 2.

Il comitato di cui all'art. 1 svolge i seguenti compiti:

a) predispone, in apposito manuale operativo, le procedure operative di attuazione del medesimo decreto 31 gennaio 2001. Nelle procedure operative sono determinate, tra l'altro, le modalità di accreditamento dei soggetti abilitati a registrare nella BDN;

b) propone le modifiche alla disciplina del suindicato decreto 31 gennaio 2002;

c) verifica la compatibilità della banca dati regionale con i criteri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto 31 gennaio 2002, ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della salute della operatività della banca dati regionale.

Art. 3.

Il comitato di cui all'art. 1 ha la seguente composizione:

presidente: dott.ssa Gaetana Ferri - Ministero della salute;

componenti:

dott. Francesco Scala - Ministero delle politiche agricole e forestali;

dott. Gianni Silvestri - Ministero delle innovazioni e delle tecnologie;

dott. Cesare Di Francesco - Centro servizi nazionale per l'anagrafe bovina dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

dott. Giancarlo Nanni - AGEA;

dott. Giovanni Vincenti - Regione Veneto;

dott. Giuseppe Laera - Regione Puglia;

dott. Cesare Bonacina - Regione Lombardia;

dott. Davide Barchi - Regione Emilia-Romagna;

dott. Giuseppe Pandolci - Regione Marche.

Partecipa alle riunioni del comitato, in qualità di esperto, la dott.ssa Nicoletta Galluccio del Dipartimento per gli affari regionali.

Art. 4.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Maria Carbone, funzionario amministrativo della direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma, 12 marzo 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Sanità, foglio n. 294

02A09741

DECRETO 18 giugno 2002.

Recepimento della direttiva n. 2002/23/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera *h)*;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c)*, *h)* ed *i)*, e 7, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto

2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001) e 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *GazzettaUfficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2002) e 29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002);

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;

Vista la direttiva della Commissione n. 2002/23/CE del 30 gennaio 2002, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime dei residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale, su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato di dover provvedere al recepimento della direttiva 2002/23/CE, con la quale sono stati fissati limiti massimi per le nuove sostanze attive flupirsulfuron metile, pymetrozine, incluse in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e sono stati fissati nuovi limiti per le sostanze attive azoxystrobin e kresoxym methyl;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000 e successive modifiche;

Decreta:

Art.1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000.

Art. 2.

Limiti massimi di residui

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche.

2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche.

Art. 3.

Intervalli di sicurezza

1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, già previsti dall'allegato 5 del decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000 e successive modifiche.

Art. 4.

Disposizioni che permangono in vigore

2. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche, non modificate dal presente decreto.

3. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 giugno 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 310

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ELENCATI NELL'ALLEGATO 1A, B E C DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Agrumi	1	Limiti massimi comunitari provvisori per frutta (tranne che per uve, banane, frumento, segale, triticale, orzo), ortaggi e cereali
	Frutta a guscio	0,1 *	
	Uve, fragole, banane	2	
	Altra frutta	0,05 *	
	Carote, rafani, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, witloof	0,2	
	Pomodori, peperoni, melanzane	2	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,5	
	Lattughe e simili	3	
	Fagioli (con baccello)	1	
	Piselli (con baccello)	0,5	
	Piselli (senza baccello)	0,2	
	Sedani	5	
	Carciofi	1	
	Porri	0,1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,1	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	20	
	Riso	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena	0,3	
	Altri cereali	0,05*	
	Vino	0,5	
	Barbabietola da zucchero (radice)	0,3	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Frutta a guscio	0,1*	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Pomacee, fragole	0,2	
	Uve	1	
	Olive	0,2	
	Altra frutta	0,05*	
	Pomodori, melanzane	0,5	
	Peperoni	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
FLUPIRSULFURON METILE (diserbante)	Frutta	0,02*	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
PYMETROZINE (insetticida)	Agrumi	0,3	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Albicocche, pesche	0,05	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile	0,5	
	Peperoni	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,2	
	Cavoli cappuccio	0,05	
	Lattughe e simili ed erbe fresche	1	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	5	
	Cereali	0,02*	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10	

* Indica il limite convenzionale inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO 2

PARTE B

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	**di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602**	**per il latte ed i prodotti alimentari elencati dell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I D di cui ai codici 0407 00, 0408**
AZOXYSTROBIN	<u>0,05*</u>	<u>0,01*</u>	<u>0,05*</u>
KRESOXIM METHYL [residuo 490M9[1] per il latte e 490M1[2] per carni, fegato, grassi e rognoni espressi come kresoxim-metile	<u>0,02 *</u> (p): carni, fegato, grassi <u>0,05</u> (p): rognoni	<u>0,02</u> * (p)	<u>0,02</u> * (p)
PYMETROZINE	<u>0,01</u>* (p)	<u>0,01</u>* (p)	<u>0,01</u>* (p)

*: Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica
(p) Limiti massimi comunitari provvisori

(1) 490M9 = acido-2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossiminoacetico

(2) 490M1 = acido-2-metossiimino-2-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetico

ALLEGATO 3

IMPIEGHI E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO [1] E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Fragola	3				(*) Trattamento alla pianta dopo la raccolta dei turioni
	Vite	21				
	Cipolla, aglio, scalogno, carota, carciofo	7				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, zucca, cocomero	3				
	Asparago	-- (*)				
	Porro	15				
	Frumento, orzo	35				
	Riso	28				
	Barbabietola da zucchero	30				
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Melo, vite	35			Vivai di rosa e quercia	
	Pero	14				
	Cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca	3				
PYMETROZINE (insetticida)	Limone, mandarino, arancio	21				
	Pesco	14				
	Pomodoro, peperone, melanzana, melone, cetriolo, zucchino	3				
	Lattuga	7				
	Patata	7				
	Tabacco	14				
	Floreali e ornamentali	--				

[1] Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura.

02A09803

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 luglio 2002.

Criteri e modalità per la concessione di contributi sulle spese promozionali sostenute da istituti, enti ed associazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 1999, n. 92, che stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083 e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di seguito denominato regolamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento occorre definire — per l'anno 2003 — il modello per la domanda di ammissione al contributo e lo schema per la relazione sull'esecuzione del programma di attività promozionale;

Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione dei progetti;

Decreta:

Art. 1.

Finalità dei contributi

Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero delle attività produttive sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

Possono richiedere il contributo ai sensi della legge n. 1083/1954 gli istituti, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, nonché le camere italo-estere in Italia, iscritte all'albo di cui alla legge n. 580/1993, art. 22, comma 1. Deve intendersi senza scopo di lucro l'organizzazione che non prevede la distribuzione di utili ai soci, neppure in caso di scioglimento.

Sono ammissibili al contributo le domande avanzate da imprese che agiscono su mandato di soggetti ammissibili, a condizione che questi ultimi dimostrino l'impossibilità di provvedere direttamente, che partecipino alla proprietà dell'impresa e che sia provato il rapporto di mandato. In tal caso la spesa promozionale da presentare a contributo deve essere limitata al solo costo dei servizi resi.

Art. 3.

Modalità di inoltro dell'istanza di ammissione al contributo

La domanda di contributo in bollo, redatta secondo lo schema allegato (Allegato *A)* deve essere inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III, viale Boston, 25 - 00144 Roma, via posta raccomandata o corriere, entro e non oltre la data del 30 settembre 2002.

Le istanze inviate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione. Nel caso di inoltro per via postale fa fede la data del timbro postale, mentre per via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta.

Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante, il quale, con la propria firma, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, incaricato di intrattenere rapporti con il Ministero.

Art. 4.

Presentazione del programma promozionale

Alla domanda è allegato il programma delle attività promozionali da svolgere nel 2003 articolato in progetti, ciascuno dei quali è descritto secondo la scheda allegata (Allegato *B),* in modo da presentare analiticamente:

scelta del mercato estero, con indicazione del settore merceologico interessato;

obiettivo di ciascun progetto;

predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare alla misurazione dei risultati che saranno verificati a consuntivo;

azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi e dei luoghi);

ammontare e tipologia della spesa indicata in euro al netto di IVA da sostenere per ogni azione;

riepilogo dei costi di ogni progetto in euro al netto di IVA;

piano finanziario con indicazione dei costi e della loro copertura prevista, distinta in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici;

Ad ogni scheda sono allegati i preventivi di spesa in originale, firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non com-

portano l'obbligo a fa eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove per giustificati motivi non sia possibile ottenere un preventivo di spesa, può essere prodotta una dichiarazione con previsione di costo firmata dal legale rappresentante.

Art. 5.

Ammissibilità del programma promozionale

Per essere ritenuto ammissibile al contributo, il programma promozionale deve:

avere validità tecnico-economica;

risultare coerente con le linee d'indirizzo per l'attività promozionale emanate dal Ministro delle attività produttive;

contenere azioni di rilievo nazionale o relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;

riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale;

risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.

Viene considerata attività promozionale quella volta a favorire la conoscenza all'estero della produzione italiana. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:

a) partecipazione a fiere estere;

b) partecipazione a fiere internazionali in Italia (le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il riconoscimento effettuato dal Ministero);

c) servizi di assistenza e consulenza alle imprese che partecipano agli eventi promozionali (partecipazione di non più di due funzionari);

d) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera;

e) pubblicità effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione ;

f) workshop, conferenze e incontri con operatori e giornalisti esteri;

g) viaggio e soggiorno di operatori esteri in Italia;

h) ricerche di mercato effettuate da agenzie specializzate;

i) corsi professionali ed educationals per operatori esteri;

j) apertura sito internet.

Al fine di un'efficace uso delle risorse destinate al sostegno dell'attività promozionale, non si approvano i progetti che riproducono quelli che sono realizzati su base pubblica dall'ICE.

Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione totalmente o prevalentemente nel 2003.

Art. 6.

Scelta degli indicatori e degli standard per la misurazione dei risultati

Il programma dovrà illustrare con precisione i risultati che si intende raggiungere e dovrà specificare gli indicatori e gli standard da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:

a) per indicatore una variabile quantitativa o parametro qualitativo in grado di rappresentare l'efficacia di un'azione promozionale, misurandone i risultati conseguiti mediante:

la registrazione degli atti che manifestano un apprezzamento, quali, ad esempio, la frequenza di accesso al sito WEB, l'afflusso di visitatori ad uno stand fieristico, ecc.;

la raccolta di giudizi espressi secondo scale ordinali (da «0» a «10» ovvero da «insufficiente» a «ottimo»), quali, ad esempio, le risposte ad un questionario appositamente predisposto;

b) per standard il valore atteso di un certo indicatore (ad esempio: numero atteso di accessi al sito WEB, posizione attesa sulla scala di valori del questionario, ecc.).

Con la presentazione del programma, si avrà cura di precisare l'obiettività dei metodi di rilevazione, specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo che sarà utilizzato per la loro selezione, fornendo il fac-simile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste ecc. dovrà essere conservata per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

Art. 7.

Approvazione del programma

Il Ministero provvede a comunicare l'approvazione del programma entro il 31 marzo 2003. Qualora si renda necessario completare il programma con elementi integrativi, il termine è interrotto sino al momento dell'integrazione inviata dal soggetto richiedente il contributo. Le integrazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 8.

Modifiche al programma

La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata senza indugio.

Il programma già presentato potrà essere successivamente integrato con nuovi progetti solo se sussistono giustificazioni sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati almeno sessanta giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2003. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 9.

Presentazione della rendicontazione

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento la rendicontazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla realizzazione dei singoli progetti, salvo proroghe in caso di ritardi nell'invio delle fatture da parte di fornitori esteri.

La rendicontazione deve essere accompagnata da una relazione illustrativa delle modalità di esecuzione del programma. La relazione si compone di una parte descrittiva generale (Allegato *C)* e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (Allegato *D)*.

La rendicontazione dovrà essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi. Il legale rappresentante dovrà rilasciare una dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata (Allegato *E)*.

Il rendiconto dovrà specificare l'eventuale partecipazione ai costi da parte di altri enti pubblici, nonché l'ammontare degli introiti derivanti da pubblicità, abbonamenti, quote di partecipazione od altro.

Le spese di viaggio e soggiorno del personale dell'ente sono ammesse quando sono strettamente connesse con le manifestazioni promozionali e sono proporzionate all'importanza della manifestazione.

Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, l'ente trasmetterà al Ministero solo un elenco delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute per le azioni, calcolate al netto di IVA, firmato dal legale rappresentante (Allegato *F)*. Le fatture saranno tenute a disposizione del Ministero per eventuali verifiche.

Le fatture devono essere intestate all'ente destinatario e da questo saldate. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'istituto con i fondi pubblici.

La rendicontazione, non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al contributo. Allo scopo di contenere al massimo i tempi procedurali, gli enti devono trasmettere le integrazioni richieste dal Ministero entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa nota, che sarà inviata anche via fax.

Art. 10.

Natura promozionale delle spese

Possono essere rendicontate solo le spese riferite ad azioni di natura promozionale. Le spese relative ad azioni commerciali non sono prese in considerazione ai fini del contributo; sono considerate tali le spese destinate ad istituire e mantenere le reti di vendita, nonché i magazzini ed i depositi per la distribuzione dei prodotti.

Art. 11.

Concessione e misura del contributo

Il Ministero procede alla emanazione del decreto di concessione del contributo in base al programma approvato dal Ministero ed alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del regolamento, la misura del contributo non può eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70% qualora le imprese beneficiarie delle azioni promozionali abbiano sede nei territori dell'Obiettivo 1). Il calcolo del contributo spettante a ciascun organismo è effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute.

Se l'intero programma o i singoli progetti sono finanziati da enti pubblici, i finanziamenti saranno computati nella determinazione del contributo affinché il contributo complessivo non superi i suddetti limiti percentuali.

Se l'intero programma o i singoli progetti sono finanziati da sponsor privati ovvero producono introiti derivanti da pubblicità, abbonamenti, quote di partecipazione od altro, gli introiti in questione saranno computati affinché il contributo erogato non risulti eccedente rispetto al costo complessivo.

Art. 12.

Liquidazione ed erogazione del contributo

La liquidazione dei contributi avviene in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A questo fine, il Ministero:

esamina i risultati conseguiti dalle azioni applicando gli indicatori e gli standard predeterminati in sede di presentazione del programma;

valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;

esclude le spese non ammissibili.

L'erogazione del contributo, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione. Per una sollecita erogazione del contributo i richiedenti devono indicare con la massima precisione gli estremi bancari ove operare l'accreditamento.

Art. 13.

Ispezioni e verifiche

La documentazione relativa alle azioni realizzate deve essere trattenuta presso la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in occasione di eventuali controlli.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e nei limiti previsti dallo stesso, le istanze possono essere corredate da autocertificazioni. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichia-

razioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; inoltre, questa amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Art. 14.

Reperimento delle fonti normative e dei modelli

I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it seguendo il percorso «Finanziamenti al commercio estero» «Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese»; sullo stesso sito sono reperibili le informazioni concernenti gli indicatori di risultato.

Su richiesta degli interessati, l'ufficio provvede ad inviare direttamente, tramite fax o e-mail, copia della disciplina e della modulistica.

Art. 15.

Come contattare il Ministero

L'ufficio incaricato della gestione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti. In particolare, gli operatori che vogliono conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato in ogni comunicazione scritta.

Indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Dirigente: dott. Claudio Borghese, tel. 06/59647548-06/59932460 - Fax: 06/59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it

Incaricati dell'istruttoria: sig. Antonio Trerotola, coordinatore - Tel. 06/59932621; sig.ra Roberta Farelli - Tel. 06/59932622; sig.ra Francesca Di Marco - Tel. 06-59932556; sig.ra Simonetta Bianconi - Tel. 06-59932570; sig.ra Carla Andreozzi - Tel. 06/59932544

Art. 16.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il direttore generale: CAPRIOLI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
in bollo

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il ....

Residente in ....

Nella qualità di legale rappresentante di ....

Con sede legale in ....

E sede amministrativa in ....

Telefono n. ....

Fax n. ....

E-mail ....

Chiede un contributo alle spese necessarie per eseguire l'allegato programma di azioni promozionali verso l'estero, di rilievo nazionale, a favore di imprese iscritte nel registro delle imprese.

Dichiara di essere compreso tra i soggetti previsti dalla legge n. 1083/1954 (istituto, ente, associazione, ovvero impresa che agisce su mandato dell'ente, in quanto questo è impossibilitato a provvedere direttamente).

Attesta la regolarità della documentazione allegata alla presente domanda e si impegna a restituire il contributo ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.

Per dimostrare di essere idoneo ad attuare le azioni sotto specificate, trasmette la seguente documentazione (se non già disponibile presso codesta amministrazione): statuto ed atto costitutivo, composizione degli organi, bilancio relativo all'esercizio 2002; elenco degli associati con indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, numero telefonico, sede e settore merceologico; attività svolte e programmate; agevolazioni pubbliche ricevute.

Data, ...

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

....

ALLEGATO *B*

Scheda concernente i progetti promozionali
da realizzare nel 2003

Progetto n. ....

Denominato ....

Composto di n. .... azioni

Scelta del mercato estero (motivi, scopi) ....

Settore merceologico (indicare quali):

moda-persona ....

meccanica strumentale ....

meccanica di consumo ....

agroalimentare ....

sistema casa ....

tempo libero ....

chimica-farmaceutica ....

elettronica ....

plurisettoriale ....

Obiettivo del progetto (descrizione ....).

Determinazione degli indicatori e degli standard da utilizzare per valutare i risultati promozionali da conseguire ....

Descrizione delle azioni da attuare con indicazione dei tempi, dei luoghi, dei modi e delle risorse da impiegare) ....

Costo totale del progetto EURO .... al netto di IVA;

Piano analitico dei costi riferiti alle singole azioni del progetto al netto di iva o di imposta equivalente vigente all'estero, corredato dei preventivi, controfirmato dal legale rappresentante ....

Prospetto del piano finanziario di copertura dei costi con l'indicazione delle risorse proprie e delle risorse acquisite dall'esterno, degli eventuali finanziamenti pubblici ....

Elenco delle imprese beneficiarie del progetto con individuazione di quelle che hanno sede nei territori dell'Obiettivo 1 (Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) ....

Data, ...

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

....

ALLEGATO *C*

Schema di relazione sull'esecuzione del programma

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... legale rappresentante di ....

Riferisce sulla realizzazione del programma denominato .... approvato da codesta amministrazione con nota n. .... del ....

Composto di n. .... progetti.

Al fine dell'erogazione del contributo le coordinate bancarie sono le seguenti:

ABI ....

CAB ....

Numero di conto corrente ....
(Segue l'illustrazione del programma realizzato, per ciascun progetto, viene allegata la scheda informativa ed il prospetto dei costi sostenuti e della relativa copertura).

Data, ...

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

....

ALLEGATO *D*

Scheda concernente i progetti realizzati nel corso dell'anno 2003

Progetto n. ....

Denominato ....

Composto di n. .... azioni

Attuazione delle azioni (illustrare, modi, luoghi e tempi) ....

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo proposto misurati mediante l'autovalutazione degli indicatori e degli standards (incidenza sul contesto estero; imprese italiane beneficiarie) ....

Costi sostenuti, ripartiti per ciascuna azione:

euro ....;

euro ....

e costo totale euro ....

Importi relativi a contributi da parte di altri enti pubblici, ed introiti per pubblicità, per servizi, per abbonamenti, ecc. euro ....

Data, ...

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

....

ALLEGATO *E*

Schema di dichiarazione attestante la regolarità della documentazione

Il sottoscritto .... nato a ....

il .... e residente in ....

via .... c.a.p. .... ,

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di legale rappresentante dell'organismo .... con sede legale in via .... n. .... c.a.p. .... ,

in riferimento alla liquidazione del contributo approvato con decreto del Ministero delle attività produttive n. .... del .... di euro ....

Dichiara:

Che la documentazione di spesa allegata alla presente dichiarazione fa riferimento a documenti originali fiscalmente regolari, che rimangono a disposizione di codesta amministrazione per ogni eventuale controllo;

Che la fornitura dei servizi e dei beni da parte di terzi è stata pagata a saldo e che sulla stessa non sono stati praticati sconti od abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;

Che la suddetta documentazione si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma approvato;

Che per lo stesso programma sono/non sono state ottenute agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie.

Data, ...

ALLEGATO *F*

Prospetto delle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale realizzato nel 2003

Spese preventivate	Spese sostenute e documentazione contabile	Titolo di spesa				Quietanza di riferimento	
Riportare per ogni capitolo di spesa i costi inseriti nel preventivo presentato unitamente alla domanda di contributo	Riportare per ogni voce di spesa indicata nella colonna a sinistra i costi effettivamente sostenuti (nella colonna accanto, ove del caso, dettagliare/accorpare i singoli titoli di spesa con l'indicazione dei riferimenti necessari alla loro individuazione)	Soggetto emittente, titolo, numero e data	Sommaria descrizione del bene o servizio acquistato, oggetto della spesa sostenuta	Importo netto (*)	Importo IVA (*)	Elementi di identificazione (soggetto, data, ecc.)	Importo (*)
A titolo esemplificativo:							
— affitto — area/locali/sala — conferenze							
— allestimento — padiglione/sala — conferenze							

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
....

(*) In euro (se in valuta indicare anche il cambio).

02A09748

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 giugno 2002.

Variazione del responsabile del laboratorio «Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2001, con il quale autorizza il laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, ubicato in Contrada Pianette di Montalto Uffugo (Cosenza), per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, nella persona del responsabile dott. Giovanni Zingone;

Considerato che, con nota del 17 giugno 2002 il laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, comunica che con determinazione del presidente della camera di commercio di Cosenza n. 2 del 16 maggio 2002 è stato individuato il nuovo responsabile di detto laboratorio, nella persona del prof. Giovanni Sindona;

Ritenuta, pertanto, la necessità di indicare un nuovo responsabile del laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 16 marzo 2001, relativo all'autorizzazione al Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della

esportazione, il responsabile di detto laboratorio risulta essere il prof. Giovanni Sindona in sostituzione del dott. Giovanni Zingone.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A09744

DECRETO 16 luglio 2002.

Rettifica al decreto 7 giugno 2002, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2002, concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Visti in particolare gli articoli 1, 2 e 8 che, a causa di meri errori o imprecisioni in essi contenuti, potrebbero dar luogo ad applicazioni o interpretazioni non corrette da parte dei destinatari del provvedimento in questione;

Ritenuto di dover provvedere alla correzione materiale e all'integrazione delle disposizioni per le quali si ravvisa detta esigenza;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 7 giugno 2002, recante protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2002 è modificato nelle parti degli articoli citati con le modalità di seguito indicate:

Art. 1 - Aggiungere al comma 1 il seguente comma 2.

«L'organismo di controllo "Dipartimento controllo qualità P.R." con sede in Reggio Emilia, via J. F. Kennedy, 18/A, già autorizzato con decreto 7 giugno 2002, ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta "Parmigiano reggiano", è autorizzato a svolgere le medesime funzioni sulle modifiche al suo disciplinare di produzione di cui al comma precedente».

Art. 2, comma 1 - Alle parole «con decreto ministeriale 28 gennaio 1999» sono sostituite le parole «con decreto ministeriale 7 giugno 2002»;

Art. 2, comma 3 - Alle parole «indicazione geografica protetta» sono sostituite le parole «denominazione di origine protetta»;

Art. 8 - Alle parole «in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario» sono sostituite le parole «indicata nell'art. 4 del presente decreto».

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09743

DECRETO 16 luglio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il Regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 27 luglio 1999 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il consorzio di tutela del Prosciutto Toscano, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Prosciutto Toscano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999.

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09721

DECRETO 16 luglio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Monte Veronese» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 27 luglio 1999 per la denominazione di origine protetta «Monte Veronese» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il consorzio per la tutela del formaggio Monte Veronese con nota del 7 giugno 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gae-

tano n. 74, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Monte Veronese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999.

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09722

DECRETO 16 luglio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 27 luglio 1999 per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola con nota del 19 marzo 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Gorgonzola» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999.

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09723

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIATO PER L'EMERGENZA DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NELLA CITTÀ DI MILANO

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2002.

Utilizzo di impianti per la rilevazione delle violazioni agli articoli 142 e 146 del codice della strada a fini sanzionatori.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NELLA CITTÀ DI MILANO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Milano, fino al 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3171 del 28 dicembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, con la quale il sindaco di Milano è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella città di Milano, in relazione alla situazione del traffico e della mobilità;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale precedentemente citata che consente al commissario delegato di operare in deroga alle leggi indicate nel medesimo articolo e ai relativi regolamenti attuativi;

Considerato che l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), rinvia al regolamento per l'individuazione dei dispositivi, delle apparecchiature e degli altri mezzi [...] atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 22 giugno 1999 prevede le norme per l'installazione e l'esercizio di impianti per la rilevazione automatica delle infrazioni;

Considerato che gli incidenti stradali, oltre ad essere un fenomeno con importanti riflessi sociali, costituiscono momento di criticità della circolazione stradale e che le azioni volte alla riduzione degli stessi perseguono anche l'obbiettivo di migliorare la circolazione;

Preso atto che circa la metà degli incidenti che avvengono sul territorio cittadino sono causati da velocità eccessiva e passaggio con il semaforo rosso e che tra questi rientrano gran parte degli incidenti di rilevante gravità;

Considerato che un adeguato presidio delle intersezioni stradali semaforizzate, finalizzato alla prevenzione e repressione delle suddette violazioni, richiederebbe alla Polizia municipale, stante l'ingente numero di tali intersezioni, un impiego di risorse di gran lunga superiore alle relative dotazioni;

Rilevato che la presenza delle telecamere nei nodi stradali in cui si riscontrano più frequentemente incidenti e violazioni delle norme di sicurezza, unita ad una consistente e costante informazione all'utenza, potrebbe costituire valido strumento di prevenzione e repressione delle violazioni agli articoli 142 e 146 del codice della strada vigente;

Rilevato, infine, che con l'ordinanza ministeriale n. 3171 del 28 dicembre 2001 è stato attribuito al commissario straordinario il potere di avvalersi di nuove tecnologie per il controllo della mobilità, anche al di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate all'identificazione dei veicoli per l'irrogazione delle sanzioni amministrative;

Dispone:

1. Nel territorio cittadino l'accertamento delle violazioni agli articoli 142 e 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può avvenire anche a mezzo di impianti di rilevazione automatica delle violazioni, senza obbligo di contestazione immediata.

2. In deroga all'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la procedura di omologazione dei mezzi tecnici per

l'accertamento e rilevamento automatico delle violazioni agli articoli 142 e 146 del codice della strada è la seguente:

A) il comune di Milano comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione e sicurezza stradale, l'avvenuta installazione dei mezzi tecnici di cui sopra e l'avvio della fase di sperimentazione, che avrà durata pari a sessanta giorni.

Contestualmente alla comunicazione, il comune di Milano trasmette alla Direzione generale della motorizzazione e sicurezza stradale la documentazione tecnico-descrittiva dei sistemi installati e delle prove funzionali da eseguirsi, durante il periodo di sperimentazione, ai fini della verifica di efficienza degli impianti;

B) la fase di sperimentazione può avvenire alla presenza di tecnici incaricati dalla Direzione generale della motorizzazione e sicurezza stradale, al fine di pervenire al rilascio della omologazione ministeriale degli impianti;

C) alla fase di sperimentazione segue la fase di preesercizio, di durata non inferiore a trenta giorni;

D) qualora i dispositivi installati siano già dotati di certificazione di conformità alle normative tecnico-prestazionali vigenti in almeno un Paese della Comunità europea, la fase di sperimentazione è ridotta a trenta giorni;

E) terminata la sperimentazione, i risultati della stessa sono comunicati alla Direzione generale della motorizzazione e sicurezza stradale;

F) decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei suddetti risultati ed in ogni caso al termine della fase di preesercizio, il comune di Milano attiva l'esercizio degli impianti, anche in pendenza della omologazione ministeriale.

3. Le prove funzionali finalizzate alla verifica del corretto funzionamento degli impianti, di cui al precedente punto 2, lettera *A*, sono descritte nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il presente provvedimento sarà pubblicato, a notizia, per dieci giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio del comune di Milano e sarà, altresì, pubblicato nel sito Internet del comune di Milano.

Milano, 11 luglio 2002

Il commissario delegato: ALBERTINI

ALLEGATO

1 IMPIANTO PER IL RILEVAMENTO DI PASSAGGI CON IL ROSSO.

1.1 *Test funzionali.*

1.1.1 Modalità di esecuzione:

dovrà essere simulato un numero significativo di passaggi col rosso (minimo 100);

le prove dovranno essere effettuate in almeno due fasce orarie diurne, oltre al test notturno;

dovrà, inoltre, essere testata la funzione di autospegnimento in caso di traffico intenso.

1.1.2 Modalità di verifica:

le prove funzionali dovranno avvenire confrontando i dati provenienti dall'impianto, relativi a veicoli che hanno commesso l'infrazione di passaggio con il rosso, con altre immagini provenienti da un sistema di ripresa dell'incrocio, attivo durante i test funzionali.

1.1.3 Risultati attesi:

la precisione del sistema sarà valutata calcolando la percentuale media delle infrazioni rilevate sul totale di quelle simulate per tutti i casi sopra descritti (che dovrà essere maggiore o uguale al 90%) e verificando il corretto disinserimento del sistema in caso di lunghe code in prossimità della linea d'arresto.

1.2 *Test di sicurezza.*

1.2.1 Modalità di esecuzione e di verifica:

l'installazione non dovrà comportare particolari rischi alla circolazione e dovrà essere minimizzato il suo impatto ambientale nei confronti del territorio.

Sarà quantificato il grado di emissione di eventuali flash addizionali, verificando il grado di abbagliamento del conducente procedente in senso opposto a quello per cui è rilevata l'infrazione.

1.2.2 Risultati attesi:

l'emissione dovrà essere tale da non arrecare danno alle vetture procedenti in senso contrario a quella per cui si sta valutando l'infrazione.

1.3 *Test di compatibilità elettromagnetica.*

1.3.1 Modalità di esecuzione: dovranno essere valutati i seguenti limiti:

di emissione generale delle apparecchiature in ambiente industriale, residenziale e commerciale;

di immunità generale delle apparecchiature in ambiente industriale, residenziale e commerciale;

della caratteristica di radio interferenza di apparecchi di informazione tecnologica.

1.3.2 Modalità di verifica:

i limiti precedentemente elencati dovranno rispettare le normative EMC di compatibilità elettromagnetica.

1.3.3 Risultati attesi:

dovrà essere rispettato il limite di esposizione umana ai campi elettromagnetici secondo l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 381/1998.

Il campo elettrico emesso dovrà quindi essere inferiore a 6 V/m, mentre quello magnetico dovrà risultare inferiore a 0.016 A/m.

2 IMPIANTO PER IL CONTROLLO DI VELOCITÀ.

2.1 *Test funzionali*.

2.1.1 Modalità di esecuzione: dovranno essere effettuate le misure di velocità per i seguenti casi:

transito su singola corsia;

per vetture affiancate e procedenti a velocità differenti;

passaggi consecutivi a diverse frequenze su entrambe le corsie o su singola corsia.

Le prove dovranno essere effettuate in almeno tre fasce orarie su tre giorni tipo (feriale, pre-festivo, festivo) per simulare diverse condizioni di traffico, oltre al test notturno. Per ognuna di esse dovrà essere raccolto un campione significativo di misure (minimo 100). Dovrà, inoltre, essere testata la funzione di autospegnimento in caso di traffico intenso.

2.1.2 Modalità di verifica:

dovrà essere verificata la precisione della misura della velocità confrontando i dati rilevati dall'impianto con quelli, relativi agli stessi veicoli, provenienti da un sistema mobile di misura della velocità già dotato di omologazione, posizionato nella medesima località.

2.1.3 Risultati attesi:

il tasso medio di errore sulla misura della velocità in tutti i casi sopra descritti dovrà essere inferiore al 5%.

Dovrà essere confermato l'autospegnimento del sistema in caso di traffico intenso.

2.2 *Test di sicurezza*.

2.2.1 Modalità di esecuzione e di verifica:

l'installazione non dovrà comportare particolari rischi alla circolazione e dovrà essere minimizzato il suo impatto ambientale nei confronti del territorio.

Sarà quantificato il grado di emissione di eventuali flash addizionali, verificando il grado di abbagliamento del conducente procedente in senso opposto a quello per cui è rilevata l'infrazione.

2.2.2 Risultati attesi:

l'emissione dovrà essere tale da non arrecare danno alle vetture procedenti in senso contrario a quella per cui si sta valutando l'infrazione.

2.3 *Test di compatibilità elettromagnetica*.

2.3.1 Modalità di esecuzione:

Dovranno essere valutati i seguenti limiti:

di emissione generale delle apparecchiature in ambiente industriale, residenziale e commerciale;

di immunità generale delle apparecchiature in ambiente industriale, residenziale e commerciale;

della caratteristica di radio interferenza di apparecchi di informazione tecnologica.

2.3.2 Modalità di verifica:

i limiti precedentemente elencati dovranno rispettare le normative EMC di compatibilità elettromagnetica.

2.3.3 Risultati attesi:

dovrà essere rispettato il limite di esposizione umana ai campi elettromagnetici secondo l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 381/1998.

Il campo elettrico emesso dovrà quindi essere inferiore a 6 V/m, mentre quello magnetico dovrà risultare inferiore a 0.016 A/m.

02A09725

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

DECRETO RETTORALE 11 luglio 2002.

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 22-27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Ravvisata la necessità di dotarsi di un proprio regolamento in attuazione delle sopracitate normative, che disciplini, in particolare, le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerato che, con nota protocollo n. 12387 del 26 giugno 2000, questo ateneo, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ha trasmesso, per il prescritto parere, alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la bozza del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Atteso che, con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2000 Di.C.A n. 10870 II.4.5.2.1, la sopracitata commissione ha trasmesso il proprio parere invitando l'ateneo a riproporre un nuovo schema di regolamento limitatamente alla parte di propria competenza;

Vista la nota rettorale protocollo n. 12147 del 29 giugno 2001 con la quale la bozza del regolamento di cui sopra, conformemente al parere espresso dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è stata nuovamente sottoposta alla commissione medesima;

Considerato che è inutilmente decorso il termine di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990, relativamente al parere di cui alla precedente premessa;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'emanazione del regolamento di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi» nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il sopracitato regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 11 luglio 2002

p. *Il rettore:* VIPARELLI

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 è riconosciuto, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse, personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Tale diritto di accesso si applica, in quanto compatibile, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

2. Il diritto di accesso può esercitarsi, con riferimento agli atti del procedimento, anche durante il corso dello stesso.

3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti di cui sia consentito l'accesso.

Art. 2.

Categorie di atti amministrativi sottratti al diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, secondo comma lettera *d)* della legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso, salvo che per il titolare dell'interesse alla riservatezza, i seguenti documenti:

a) documenti relativi alla carriera, alla salute, alla situazione finanziaria e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica e la struttura di appartenenza, e dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'ateneo, nonché di soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni presso l'ateneo;

b) i documenti relativi al trattamento economico dei dipendenti e dei soggetti che svolgono attività a qualsiasi titolo nell'ateneo, limitatamente alla particolare situazione retributiva del singolo, la cui conoscibilità può portare alla rilevazione di fatti personali che si ha interesse a mantenere riservati (pignoramento presso terzi, cessioni di quote dello stipendio, sentenze attributive di alimenti, mutui poliennali I.N.P.D.A.P., cessioni del quinto dello stipendio, piccolo prestito I.N.P.D.A.P., ritenute sullo stipendio per premi, polizze di assicurazione vita e altre situazioni familiari);

c) documenti relativi all'operato di organi di controllo dell'attività amministrativa che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale;

d) documenti relativi ad atti stipulati dall'amministrazione ove ciò sia di pregiudizio agli interessi indicati nell'art. 24 della legge n. 241/1990 e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992;

e) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in relazione ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali; per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso è consentito, mediante estratto dei verbali di gara, esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente. Per quanto attiene ai documenti concernenti l'elenco delle ditte invitate, le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria delle operazioni di gara e la motivazione dell'aggiudicazione, l'accesso ai documenti è differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicità per legge degli atti infraprocedimentali;

f) i programmi scientifici, le relazioni scientifiche riguardanti rapporti nazionali ed internazionali in materia di sicurezza, di difesa nazionale, di relazioni internazionali, di politica mondana e valutaria.

2. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria o comunque di contenzioso la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o del reclamo e dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio.

3. Sono inoltre esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

4. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della legge 7 agosto l 990, n. 241, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 3.

Differimento del diritto di accesso

1. Il differimento dall'accesso ai documenti amministrativi è disposto ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sia un'effettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezze dell'amministrazione in relazione ad atti o documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'accesso è, altresì, differito limitatamente alle categorie di documenti di seguito indicati e fino al momento espressamente specificato per ciascuno di essi:

a) elaborati dei candidati partecipanti a prove concorsuali o selettive, fino al momento dell'adozione del formale provvedimento di approvazione degli atti; si fa eccezione per gli elaborati del candidato richiedente;

b) documentazione attinente a procedimenti penali o disciplinari o concernenti l'istruzione di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente, fino alla conclusione dei relativi procedimenti;

c) rapporti alla Procura generale o alla Procura regionale presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procedure ove siano nominativamente individuati oggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali; atti di promovimento di azione di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie, fino alla conclusione dei relativi procedimenti.

Art. 4.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

Art. 5.

Modifiche del presente regolamento

1. Entro due anni dalla data in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Università verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta le modificazioni ritenute necessarie con le medesime modalità e forme del presente regolamento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09720

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 9 luglio 2002.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto vigente dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» ed in particolare l'art. 71;

Viste le deliberazioni del senato accademico del 25 marzo 2002, del consiglio di amministrazione del 26 marzo 2002 e del consiglio degli studenti del 23 aprile 2002 con le quali è stata approvata la modifica del comma 2 dell'art. 73 dello statuto di Ateneo;

Vista la nota del 4 giugno 2002, prot. 1981, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dello statuto proposta dall'Ateneo;

Decreta:

Il comma 2 dell'art. 73, rubricato «Durata delle cariche elettive», dello statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» è così modificato:

«2. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta e decadono, in ogni caso, con la perdita della qualità di studente dell'Università.».

Napoli, 9 luglio 2002

p. *Il rettore:* PATALANO

02A09724

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 luglio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9783
Yen giapponese	117,42
Corona danese	7,4291
Lira Sterlina	0,62610
Corona svedese	9,2445
Franco svizzero	1,4546
Corona islandese	83,58
Corona norvegese	7,4270
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57458
Corona ceca	30,330
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,20
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5906
Lira maltese	0,4128
Zloty polacco	4,0925
Leu romeno	32110
Tallero sloveno	227,0066
Corona slovacca	44,300
Lira turca	1660000
Dollaro australiano	1,7885
Dollaro canadese	1,5425
Dollaro di Hong Kong	7,6306
Dollaro neozelandese	2,0788
Dollaro di Singapore	1,7254
Won sudcoreano	1152,44
Rand sudafricano	9,9498

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10027

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazioni al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'8 luglio 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, vista altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, esaminate la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato è autorizzato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Istedil S.p.a., via Tiburtina km 18,300, località Setteville - 00012 Guidonia Montecelio (Roma);

allegato V: esame CE del tipo (Modulo B - Lettera A).

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 9 luglio 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, esaminate la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato è autorizzato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

I.M.Q. S.p.a., via Quintiliano, 43 - 20138 Milano;

allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato VIII: garanzia qualità prodotti (Modulo E);

allegato IX: garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);

allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (Modulo C);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

02A09746-02A9447

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fiduciaria C.P.C. S.r.l.», in Bologna.

Con D.D. 11 giugno 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto ministeriale 28 marzo 1995 alla società «Fiduciaria C.P.C. S.r.l.», con sede legale in Bologna, iscritta all'ufficio registro imprese presso la CCIIAA di Bologna al n. 04194190379 è dichiarata decaduta a seguito di scioglimento anticipato della società.

02A09752

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Bramicil»

Estratto decreto n. 309 del 4 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRAMICIL nelle forme e confezioni: «"100 mg/2 soluzione sterile iniettabile" una fiala», «"150 mg/2 ml soluzione sterile iniettabile" 1 fiala» alle condizioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004 - c.a.p. 00156 Italia, codice fiscale 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg/2 ml soluzione sterile iniettabile» 1 fiala - A.I.C. n. 035132012 (in base 10), 11J4MD (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A» - allegato 1 provvedimento CUF 4 dicembre 2001;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini delle fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: ISF S.p.a. stabilimento sito in Italia, via Tiburtina n. 1040 - Roma (tutte).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: tobramicina 100 mg;

eccipienti: fenolo 10 mg; sodio metabisolfito 2,88 mg; diossido edetato 0,2 mg; acqua P.P.I. 2 ml;

confezione: «150 mg/2 ml soluzione sterile iniettabile» 1 fiala - A.I.C. n. 035132024 (in base 10), 11J4MS (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A» - allegato 1 provvedimento CUF 4 dicembre 2001;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: ISF S.p.a. stabilimento sito in Italia, via Tiburtina n. 1040 - Roma (tutte);

Composizione:

principio attivo: tobramicina 150 mg;

eccipienti: fenolo 10 mg; sodio metabisolfito 2,88 mg; diossido edetato 0,2 mg; acqua P.P.I. 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni batteriche gravi, quali setticemie, infezioni dell'apparato respiratorio inferiore, infezioni gravi del sistema nervoso centrale (meningite), infezioni intraddominali (inclusa la peritonite), infezioni delle ossa, della pelle e degli annessi cutanei, infezioni del tratto urinario complicate o ricorrenti, tutte sostenute da microrganismi sensibili. Il bramicil è considerato inoltre farmaco di seconda scelta nelle infezioni sostenute da E.coli e da stafilococco.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09726

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domes»

Estratto decreto n. 310 del 4 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOMES, anche nella forma e confezione: «100 mg compresse orodispersibili» 30 compresse da 100 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via dei Castelli Romani, 22 - c.a.p. 00040 Italia, codice fiscale 01163980681.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse orodispersibili» 30 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 029478056 (in base 10), 0W3M58 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse orodispersibili;

classe: «A» nota: 66 - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l., nello stabilimento di Pomezia, via Campobello n. 15 (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: magnesio trisilicato 120 mg - crospovidone 60 mg - sodio stearato 3,0 mg - saccarina sodica 2,50 mg - aroma menta 5,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osseo ed articolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09727

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimotop»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 360 dell'8 luglio 2002

Medicinale: NIMOTOP.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - c.a.p. 20156 Italia, codice fiscale n. 05849130157.

Variazione A.I.C.: eliminazione di un'indicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

profilassi e trattamento dei deficit neurologici ischemici conseguenti a vasospasmo cerebrale indotto da emorragia subaracnoidea di origine aneurismatica, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026403079 - flac. infus. 10 mg/50 ml + defluss.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate.

A.I.C. n. 026403079 - flac. infus. 10 mg/50 ml + defluss varia a: «10 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 50 ml.

I lotti già prodotti e non ancora distribuiti dovranno essere posti in commercio con gli stampati conformi al presente provvedimento.

I lotti già prodotti e distribuiti possono essere dispensati al pubblico fino al centoventesimo giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacacil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 368 del 10 luglio 2002

Specialità medicinale: BACACIL: 12 compresse 800 mg - A.I.C. n. 024130039.

Società: Pfizer Italiana S.p.a., strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Bacacil», 12 compresse 800 mg A.I.C. n. 024130039, prodotti anteriormente al 12 gennaio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 945 del 30 ottobre 2000, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori 180 giorni a partire dal 6 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09732

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efferalgan».

Con il decreto n. 800.5/R.M.726/D57 del 28 giugno 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

EFFERALGAN:

«1000 mg compresse effervescenti» 100 compresse effervescenti - A.I.C. n. 026608 176.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratoires Upsa, titolare dell'autorizzazione.

02A09738

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Napretard».

Con il decreto n. 800.5/R.M.798/D58 del 9 luglio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NAPRETARD:

«500 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse - A.I.C. n. 032850 012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Elan Pharma Ltd, titolare dell'autorizzazione.

02A09737

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oral K».

Con il decreto n. 800.5/R.M.329/D59 del 9 luglio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ORAL K:

50 confetti - A.I.C. n. 019293 024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

02A09736

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardioreg».

Con il decreto n. 800.5/R.M.703/D60 del 9 luglio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CARDIOREG:

40 compresse 0,2 mg - A.I.C. n. 025480 017;

IV 10 fiale 0,4 mg 2 ml - A.I.C. n. 025480 029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Nattermann & CIE Gmbh, titolare dell'autorizzazione.

02A09735

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M.688/D61 del 9 luglio 2002 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

Soluzioni concentrate acide con glucosio per emodialisi (Range F.U.N.):

contenitore rigido 3000 ml - A.I.C. n. 031473 010;

contenitore rigido 5430 ml - A.I.C. n. 031473 022;

contenitore rigido 5500 ml - A.I.C. n. 031473 034.

Soluzioni concentrate acide senza glucosio per emodialisi (Range F.U.N.):

contenitore rigido 100 ml - A.I.C. n. 031470 014;

contenitore rigido 2900 ml - A.I.C. n. 031470 026;

contenitore rigido 3000 ml - A.I.C. n. 031470 038;

contenitore rigido 4000 ml - A.I.C. n. 031470 040;

contenitore rigido 4500 ml - A.I.C. n. 031470 053;

contenitore rigido 5000 ml - A.I.C. n. 031470 065;

contenitore rigido 5430 ml - A.I.C. n. 031470 077;

contenitore rigido 5500 ml - A.I.C. n. 031470 089;

contenitore rigido 10000 ml - A.I.C. n. 031470 091.

Soluzioni concentrate basiche per emodialisi (Range F.U.N.):

contenitore rigido 2900 ml - A.I.C. n. 031468 010;

contenitore rigido 5500 ml - A.I.C. n. 031468 022;

contenitore rigido 5900 ml - A.I.C. n. 031468 034;

contenitore rigido 10000 ml - A.I.C. n. 031468 046;

contenitore rigido 10700 ml - A.I.C. n. 031468 059.

Soluzioni concentrate con acetato per emodialisi (Range F.U.N.):

contenitore rigido 10000 ml - A.I.C. n. 031475 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valeas S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

02A09734

Rettifica al decreto A.I.C. n. 186 del 16 aprile 2002 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terafluss».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 364 del 9 luglio 2002

Società: Epifarma S.r.l., via S. Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Specialità medicinale: TERAFLUSS:

«2 mg compresse» 10 compresse divisibili - A.I.C. n. 035046010;

«5 mg compresse» 10 compresse divisibili - A.I.C. n. 035046032.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto A.I.C. n. 186 del 16 aprile 2002.

Il decreto n. 186 del 16 aprile 2002, è rettificato nella composizione quali-quantitativa degli eccipienti così come segue:

per la confezione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili:

da: eccipienti: lattosio 126,63, amido di mais 13,5 mg, talco 6 mg, magnesio sterato 1,125 mg;

a: eccipienti: lattosio 127,00, amido di mais 13,5 mg, talco 6 mg, magnesio sterato 1,126 mg;

per la confezione: «5 mg compresse» 10 compresse divisibili:

da: eccipienti: lattosio 123,665, amido di mais 13,5 mg, talco 6 mg, magnesio sterato 1,125 mg, 132 0,05 mg;

a: eccipienti: lattosio 123,3900, amido di mais 13,5 mg, talco 6 mg, magnesio sterato 1,125 mg, E 132 0,05 mg.

02A09728

Rettifica al decreto NCR n. 653 del 29 ottobre 2001 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tibifor».

Estratto del provvedimento di variazione A.I.C. n. 365 del 9 luglio 2002

Medicinale: TIBIFOR.

Titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio n. 11-15, c.a.p. 22036 Italia, codice fiscale 00232040139.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato», 6 compresse - A.I.C. n. 032986046.

Il decreto NCR n. 653 del 29 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2001, è rettificato al paragrafo relativo alle «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993» per la confezione sopra indicata:

da: «Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

a: «Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09730

Rettifica al decreto A.I.C. NCR n. 652 del 29 ottobre 2001 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macovan».

Estratto del provvedimento di variazione A.I.C. n. 366 del 9 luglio 2002

Medicinale: MACOVAN.

Titolare A.I.C.: D.R. Drug Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como) via Turati n. 3 - c.a.p. 22036 Italia, codice fiscale 09575490157.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato», 6 compresse - A.I.C. n. 033114048.

Il decreto NCR n. 652 del 29 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2001, è rettificata al paragrafo relativo alle «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993» per la confezione sopra indicata:

da: «Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 dell'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

a: «Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09729

Rettifica al decreto A.I.C. n. 637 del 29 ottobre 2001 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefacloro BFA».

Estratto del provvedimento di variazione A.I.C. n. 367 del 9 luglio 2002

Medicinale: CEFACLORO BFA.

Titolare A.I.C.: BFA biochimica farmaceutica Altair S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (CO), via Licinio n. 13 - c.a.p. 22036, Italia, codice fiscale 03188260156.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato», 6 compresse - A.I.C. n. 034687032.

Il decreto A.I.C. n. 637 del 29 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 10 dicembre 2001, è rettificato al paragrafo relativo alle «confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993» per la confezione sopra indicata:

da: «Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 dell'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

a: «Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09731

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto del 28 giugno 2002, n. 800.5/R.M.353/D55, concernente la revoca di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Betatabs» e «Tesor-C».

Nell'estratto del decreto sopracitato, dove è scritto: motivo della revoca: rinuncia della ditta Segix Italia S.p.a. (ora Elan Pharma S.p.a.), titolare delle autorizzazioni, leggasi: motivo della revoca: rinuncia della ditta Segix Italia S.p.a. (ora Elan Pharma Italia S.p.a.), titolare delle autorizzazioni.

02A09739

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Consultazione pubblica nell'ambito dell'indagine conoscitiva concernente la rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione.

L'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», indice una consultazione pubblica nell'ambito dell'indagine conoscitiva concernente la rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione.

La consultazione pubblica è stata autorizzata dalla Commissione per i servizi e prodotti nella riunione del 17 luglio 2002, sulla base del seguente «documento per la consultazione» predisposto dal Dipartimento vigilanza e controllo.

Documento per la consultazione.

L'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze di garanzia e di vigilanza indicate nella legge n. 249/1997, prevede all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, punto 11, la cura e la rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei vari mezzi di comunicazione. Tale affermazione di competenza si concretizza nelle attività di indirizzo e vigilanza sulla correttezza delle rilevazioni effettuate da altri soggetti, sull'operato delle imprese che svolgono le indagini, nonché nella possibilità di effettuare direttamente le rilevazioni nel caso in cui la rilevazione di altri soggetti risulti non rispondente a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati.

Al fine di acquisire elementi di informazione e valutazione in merito alla tematica relativa;

Invita:

gli istituti di ricerca nel settore della rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione;

le associazioni professionali operanti nel campo della stampa della radio e della televisione;

l'Ordine nazionale dei giornalisti;

la Federazione nazionale stampa italiana, la Federazione italiana degli editori dei giornali e le altre associazioni di editori;

le associazioni rappresentative di soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi;

le associazioni rappresentative di soggetti titolari di concessione per lo svolgimento dell'attività radiofonica;

gli esperti della materia;

le associazioni dei consumatori ed ogni altro soggetto potenzialmente interessato;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente le proprie osservazioni in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Lo strumento di rilevazione è un questionario semi-strutturato distinto in due aree tematiche finalizzato ad individuare una serie di informazioni ed eventuali linee di indirizzo volte a ottimizzare sotto l'aspetto, sia meramente statistico che qualitativo, le metodologie di rilevazioni degli indici di ascolto dei diversi mezzi di comunicazione di massa.

Modalità e termini per la partecipazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento vigilanza e controllo - Centro direzionale Isola B5, «Torre Francesco» - 80143 Napoli.

Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico all'indirizzo e-mail indici.dvc@agcom.it, recando in oggetto la categoria di appartenenza, la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura «Consultazione pubblica sugli indici di ascolto».

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse contenuti nel presente documento.

Le comunicazioni pervenute non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto alle decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e i risultati ottenuti verranno integralmente pubblicati sul sito web dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza delle parti.

I partecipanti sono invitati a fornire qualunque altro commento ed informazione utile, ai fini della presente consultazione, per la comprensione degli attuali sistemi di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it.

Il presente documento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

QUESTIONARIO

«LA RILEVAZIONE DEGLI INDICI DI ASCOLTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE»

Introduzione.

Nel ringraziare per la sensibilità e l'interesse mostrato nell'adesione alla presente iniziativa, precisiamo che il contributo sarà di grande utilità anche nel caso di risposta non completa a tutti i quesiti.

Prima di rispondere al questionario, chiediamo di compilare le seguenti schede, associate alla propria categoria di appartenenza al fine di acquisire dati significativi per le analisi delle informazioni e per l'elaborazione del rapporto sulla consultazione. I dati personali acquisiti nel corso della consultazione vengono trattati, per le finalità del progetto, mediante elaborazione, interconnessione e raffronto con altri dati, nel rispetto delle previsioni della legge n. 675/1996 recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Nel caso della persona fisica (esperti del settore), si chiedono i dati personali, il titolo di studio e la professione.

Nel caso della persona giuridica e associazioni, si chiedono i dati relativi all'impresa o la tipologia delle associazioni ed i dati di chi risponde direttamente al questionario.

Nel caso di istituti universitari si precisa che la consultazione è rivolta con particolare riferimento alle facoltà di discipline statistico-sociali, sociologiche e di scienze delle comunicazioni.

Nella categoria degli operatori sono ricompresse tutte le imprese che operano nel settore dei mezzi di comunicazione (stampa, radiodiffusione, televisione, etc).

Categoria di appartenenza	Scheda
Operatori	A
Esperti (persone fisiche)	B
Associazioni settore stampa/radio/televisione	C
Istituti di ricerca	D
Istituti universitari	E
Associazioni consumatori	F

SCHEDA A

OPERATORI

Ragione sociale:
....

Attività svolta nel settore:
....

Indirizzo:
via .... civ. .... città .... prov. .....
telefono: .... e-mail ....

Risponde:

Nome .... cognome ....
ruolo ricoperto ....

SCHEDA B

ESPERTI

Nome .... cognome ....
nata/o il: ....

Indirizzo:
via .... civ. .... città .... prov. ....
telefono: .... e-mail ....

professione ....

SCHEDA C

ASSOCIAZIONI

Denominazione ....

☐ settore stampa
☐ settore radio
☐ settore televisione
☐ altro

Indirizzo:
via .... civ. .... città .... prov. ....
telefono: .... e-mail ....

Risponde:

Nome .... cognome ....
ruolo ricoperto ....

SCHEDA D

ISTITUTI DI RICERCA

Denominazione ....

☐ settore stampa
☐ settore radio
☐ settore televisione
☐ altro (specificare)

Indirizzo:
via .... civ. .... città .... prov. ....
telefono: .... e-mail ....

Risponde:

Nome .... cognome ....
ruolo ricoperto ....

SCHEDA E

ISTITUTI UNIVERSITARI

Denominazione ....

☐ statistica
☐ sociologia
☐ scienze della comunicazione
☐ altro (specificare)

Indirizzo:
via .... civ. .... città .... prov. ....
telefono: .... e-mail ....

Risponde:

Nome .... cognome ....
ruolo ricoperto ....

SCHEDA F

ASSOCIAZIONI CONSUMATORI

Denominazione ....

Indirizzo:
via .... civ. .... città .... prov. ....
telefono: .... e-mail ....

Risponde:

Nome .... cognome ....
ruolo ricoperto ....

Aspetti generali

1. Con riferimento alle indagini periodiche attualmente condotte in Italia in tema di readership e di audience, qual è la Vostra valutazione generale? (una sola risposta)

☐ il giudizio è completamente positivo

☐ il giudizio è complessivamente positivo, anche se si rilevano elementi di criticità

☐ il giudizio è solo parzialmente positivo in quanto la presenza di alcuni elementi di criticità incide sulla affidabilità e qualità delle indagini

☐ il giudizio è completamente negativo

☐ altro (specificare)

....

....

2. Nel caso in cui il giudizio espresso alla domanda precedente non sia stato «completamente positivo», indicare quale, tra gli aspetti di seguito elencati, si considera di particolare criticità (una sola risposta):

☐ l'assetto societario e la struttura organizzativa dei soggetti che promuovono e gestiscono le rilevazioni

☐ i criteri di selezione delle testate e/o delle concessionarie indagate

☐ le metodologie adottate per le rilevazioni

☐ l'individuazione degli istituti di ricerca che conducono le rilevazioni

☐ la pubblicizzazione dei risultati delle indagini

☐ la mancanza di una regolamentazione di settore

☐ altro (specificare)

....

....

☐ perché (specificare)

....

....

3. A Vostro giudizio, a proposito dell'«assetto societario» (con riferimento alla distribuzione del capitale sociale) dei soggetti che promuovono e gestiscono le rilevazioni, sarebbe opportuno (due possibili risposte: indicare con 1 la più importante):

☐ favorire l'ingresso di altri soggetti privati

☐ favorire l'ingresso di soggetti privati in rappresentanza delle testate e delle concessionarie minori

☐ prevedere la presenza di associazioni di consumatori

☐ modificare in modo sostanziale l'assetto societario

☐ l'assetto societario risponde ad esigenze specifiche, pertanto non va modificato

☐ altro (specificare)

4. A Vostro giudizio, a proposito della «struttura organizzativa» (con riferimento alla composizione dei consigli di amministrazione e dei comitati tecnici) dei soggetti che promuovono e gestiscono le rilevazioni, sarebbe opportuno (due possibili risposte: indicare con 1 la più importante):

☐ favorire l'ingresso di altri soggetti privati

☐ favorire l'ingresso di soggetti privati in rappresentanza delle testate e delle concessionarie minori

☐ prevedere la presenza di associazioni di consumatori

☐ modificare in modo sostanziale la struttura organizzativa

☐ la struttura organizzativa risponde ad esigenze specifiche, pertanto non va modificata

☐ altro (specificare)

....

....

5. A Vostro giudizio, la platea dei soggetti rilevati dagli attuali istituti di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione è sostanzialmente rappresentativa dei rispettivi mercati di riferimento?

☐ molto
☐ abbastanza
☐ poco
☐ per nulla

6. A Vostro giudizio, a proposito del numero delle testate e delle emittenti indagate, sarebbe opportuno (una sola risposta):

☐ lasciare invariata la procedura di inclusione

☐ ampliare il più possibile il numero delle testate e delle emittenti indagate

☐ includere nelle rilevazioni tutte le testate e tutte le concessionarie radiotelevisive

☐ altro (specificare)

....

....

7. Che giudizio esprimereste sull'ipotesi di adottare un doppio criterio di inclusione, ad esempio rilevare secondo le cadenze periodiche previste dalle diverse indagini le testate e le emittenti che ne fanno richiesta e includere nelle rilevazioni tutte le altre testate almeno una volta all'anno?

specificare

....

....

8. Sarebbe opportuno individuare ulteriori criteri, rispetto a quelli già esistenti, di inclusione/esclusione dall'indagine delle emittenti radio-televisive e delle testate?

☐ si
☐ no
perché (specificare)

....

....

9. Sarebbe opportuno sottoporre a controllo istituzionale i criteri di inclusione/esclusione delle emittenti radio-televisive e delle testate, prevedendo al riguardo specifici indicatori ad evidenza pubblica?

☐ si
☐ no
perché (specificare)

....

....

10. A vostro giudizio, a proposito dell'individuazione degli istituti di ricerca che conducono le rilevazioni, sarebbe opportuno (una sola risposta):

☐ prevedere la rotazione degli istituti di ricerca

☐ individuare gli istituti di ricerca sulla base di rigorosi criteri definiti a monte

☐ continuare ad affidare le indagini agli istituti che le conducono attualmente

☐ altro (specificare)

....

....

11. Ritenete opportuno che gli istituti di ricerca cui è affidato il compito di condurre le rilevazioni siano tenuti a rendere noti i dati relativi al proprio assetto societario e le eventuali partecipazioni detenute nel mercato della comunicazione?

☐ si
☐ no
perché (specificare)

....

....

12. La certificazione UNI-EN-ISO 9000/VISION-2000 può fornire ulteriori garanzie sulla esattezza dell'attuazione delle procedure del lavoro degli istituti di ricerca che conducono le rilevazioni?

☐ si
☐ no
perché (specificare)
....
....

13. A Vostro giudizio, a proposito della pubblicizzazione dei risultati delle indagini, sarebbe opportuno (una sola risposta):

☐ sottoporre i risultati delle indagini alla verifica di organismi istituzionali
☐ sottoporre i risultati delle indagini alle emittenti/testate coinvolte nella rilevazione, subordinando la pubblicizzazione all'autorizzazione delle stesse
☐ non pubblicizzare i dati
☐ i criteri che disciplinano la pubblicizzazione dei risultati delle indagini non vanno modificati
☐ altro (specificare)
....
....

14. A Vostro giudizio, è opportuno informare circa i margini di errore connessi ai diversi sistemi di rilevazione?

☐ si
☐ no
☐ perché (specificare)
....
....

15. A Vostro giudizio, i dati sull'audience e sulla readership possono essere considerati indicatori di qualità dei prodotti mediali? (una sola risposta)

☐ si
☐ si, ma solo in parte
☐ no
☐ perché (specificare)
....
....

16. Se la risposta alla domanda n. 15 è stata «sì» oppure «sì, ma solo in parte», specificarne le ragioni:
....
....
....

17. Se la risposta alla domanda n. 15 è stata «no», sarebbe opportuno integrare le attuali rilevazioni con dati sul «gradimento» e/o «qualità» dei prodotti?

☐ si
☐ no
perché (specificare)
....
....

18. A Vostro giudizio, i dati rilevati attualmente sull'ascolto e sulla lettura possono soddisfare obiettivi conoscitivi diversi da quelli commerciali?

☐ si
☐ si, ma solo in parte
☐ no
perché (specificare)
....
....

19. Se la risposta alla domanda n. 18 è stata «sì», di quali obiettivi conoscitivi si tratta? (specificare)
....
....
....

20. Tenendo conto della complessità dei fattori che caratterizzano i processi di consumo dei media, sarebbe utile integrare le indagini sugli indici di ascolto con approfondimenti volti a fornire informazioni più dettagliate sul pubblico e sulle scelte di consumo?

☐ si
☐ no
perché (specificare)
....
....

21. Se la risposta alla domanda n. 20 è stata «sì», quali aspetti sarebbe interessante approfondire? (specificare)
....
....
....

22. Si può ritenere idoneo l'attuale regime di finanziamento delle indagini di rilevazione degli indici di ascolto dei mezzi di comunicazione?

☐ si
☐ no
perché (specificare)
....
....

23. Al fine di una maggiore copertura delle rilevazioni degli indici di ascolto, quale tra le seguenti forme di finanziamento si ritiene più adeguata?

☐ finanziamento privato secondo l'attuale regime
☐ finanziamento pubblico
☐ finanziamento misto pubblico/privato
☐ altro (specificare)
....
....

24. Ritiene sia opportuno pubblicizzare i dati relativi ai costi complessivi dell'attività di rilevazione e gestione degli indici di ascolto e di diffusione, anche in riferimento ai costi sostenuti dagli operatori per essere ammessi al rilevamento?

☐ si
☐ no
perché (specificare)
....
....

25. Nel corso dell'ultimo decennio, il settore delle comunicazioni di massa ha subito una veloce evoluzione dovuta all'ingresso di nuovi mezzi mediatici. La pubblicità ha, di conseguenza, acquisito nuovi spazi, soprattutto nell'ambito virtuale. Quanto ritiene rilevante che le indagini degli indici di ascolto tengano conto del mercato pubblicitario diffuso on line?

☐ molto
☐ abbastanza
☐ poco
☐ per nulla

26. Se la risposta alla domanda n. 25 è stata «molto» o «abbastanza», quali dei seguenti mezzi dovrebbero essere inclusi nelle rilevazioni degli indici di ascolto al fine di garantire una più completa rappresentazione dell'attuale mercato pubblicitario dei media?

☐ radio on line
☐ testate telematiche
☐ tv satellitare
☐ siti web
☐ altro (specificare)
....
....

SEZIONE METODOLOGICA

Area stampa

27. Per quanto attiene alle strategie di campionamento, a Vostro giudizio sarebbe opportuno (anche più di una risposta):

☐ modificare la numerosità del campione
☐ porre maggiore attenzione all'ampiezza dei sottocampioni regionali
☐ modificare le strategie di selezione del campione
☐ definire strategie di campionamento sulla base di aree di mercato in precedenza individuate
☐ mantenere le strategie attualmente in uso
☐ altro (specificare)

....
....

28. Per quanto attiene alla scelta degli indicatori, sarebbe opportuno apportare correzioni?

☐ si
☐ no

se «si», quali correttivi apportereste? (specificare)

....
....
....

29. A Vostro giudizio, sarebbe opportuno modificare le modalità di conduzione delle interviste?

☐ si
☐ no

se «si», perché? (specificare)

....
....

30. A Vostro giudizio, il questionario risponde adeguatamente agli obiettivi conoscitivi dell'indagine?

☐ si
☐ no

perché (specificare)

....
....

31. Sarebbe opportuno introdurre procedure di verifica dell'affidabilità dello strumento di raccolta dati (intervista), ad esempio sottoponendo le stesse domande ad un campione diverso (test/ri-test)?

☐ si
☐ no

perché (specificare)

....
....

32. Secondo Voi, sarebbe opportuno sperimentare nuove tecniche e metodologie di indagine?

☐ si
☐ no

se «si», di quali tecniche e metodologie si tratta? (specificare)

....
....

33. Secondo Voi, sarebbe utile introdurre forme di «autocertificazione» sugli indici di lettura a mezzo di una griglia predisposta e sottoposta a verifica a cura di un soggetto terzo?

☐ si
☐ no

perché (specificare)

....
....

34. Al fine di avere un quadro esaustivo degli indici di lettura nell'ambito delle indagini sulla stampa, a Vostro giudizio sarebbe utile inserire nelle rilevazioni anche le testate telematiche?

☐ si
☐ no

perché (specificare)

....
....

Area «emittenti televisive»

35. Per quanto attiene alle strategie di campionamento, a Vostro giudizio sarebbe opportuno (anche più di una risposta):

☐ modificare la numerosità del campione
☐ porre maggiore attenzione all'ampiezza dei sottocampioni regionali
☐ modificare le strategie di selezione del campione
☐ definire strategie di campionamento sulla base di aree di mercato in precedenza individuate
☐ mantenere le strategie attualmente in uso
☐ altro (specificare)

....
....

36. Come valutate il sistema Meter attualmente utilizzato? (una sola risposta):

☐ il giudizio è completamente positivo
☐ il giudizio è complessivamente positivo, anche se si rilevano elementi di criticità
☐ il giudizio è solo parzialmente positivo in quanto la presenza di alcuni elementi di criticità incide sulla affidabilità e qualità delle indagini
☐ il giudizio è completamente negativo
☐ altro (specificare)

....
....

37. Secondo Voi, sarebbe opportuno sperimentare nuove tecniche e metodologie di indagine?

☐ si
☐ no

se «si», di quali tecniche e metodologie si tratta? (specificare)

....
....

38. Che giudizio esprimereste sull'adozione di Meter funzionali al monitoraggio delle nuove tecnologie televisive (digitale satellitare, digitale terrestre e trasmissioni via cavo)?

(specificare)

....
....
....

39. Secondo Voi, sarebbe opportuno ripristinare la rilevazione di aspetti connessi alla qualità-gradimento dell'ascolto televisivo?

☐ si
☐ no
perché (specificare)

....
....

40. Sarebbe utile estendere ulteriormente il monitoraggio all'emittenza locale?

☐ si
☐ no
perché (specificare)

....
....

41. Se la risposta alla domanda n. 40 è stata «sì», indicare le soluzioni tecniche possibili (specificare)

....
....
....

Area «emittenti radiofoniche»

42. Per quanto attiene alle strategie di campionamento, a Vostro giudizio sarebbe opportuno (anche più di una risposta):

☐ modificare la numerosità del campione
☐ porre maggiore attenzione all'ampiezza dei sottocampioni regionali
☐ modificare le strategie di selezione del campione
☐ definire strategie di campionamento sulla base di aree di mercato in precedenza individuate
☐ mantenere le strategie attualmente in uso
☐ altro (specificare)

....
....

43. Per quanto attiene alla scelta degli indicatori, a Vostro giudizio sarebbe opportuno apportare correzioni?

☐ si
☐ no
se «si», quali correttivi apportereste? (specificare)

....
....

44. A Vostro giudizio, sarebbe opportuno modificare le modalità ed i tempi di conduzione delle interviste?

☐ si
☐ no
se «si», perché? (specificare)

....
....

45. A Vostro giudizio, si può ritenere soddisfacente l'attuale modalità di raccolta, aggregazione e pubblicazione dei dati sull'emittenza radiofonica?

☐ si
☐ no
perché (specificare)

....
....

46. Se la risposta alla domanda n. 45 è stata «sì», quali sono a Vostro giudizio gli elementi di maggiore criticità nell'attuale sistema di raccolta, aggregazione e pubblicazione dei dati sull'emittenza radiofonica? (specificare)

....
....
....

47. Sarebbe opportuno introdurre procedure di verifica dell'affidabilità dello strumento di raccolta dati (intervista), ad esempio sottoponendo le stesse domande ad un campione diverso (test/ri-test)?

☐ si
☐ no
perché (specificare)

....
....

48. Che giudizio esprimereste sulla possibilità di modificare il sistema di rilevamento dell'audience con sistemi elettronici automatici?

(specificare)

....
....
....

49. A prescindere dall'utilizzo di sistemi elettronici automatici, sarebbe opportuno sperimentare nuove tecniche e metodologie di indagine?

☐ si
☐ no
se «si», di quali tecniche e metodologie si tratta? (specificare)

....
....

Eventuali indicazioni o commenti

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

02A09740

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le seguenti ditte hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazioni n. 279 del 3 aprile 2002 e n. 538 del 9 luglio 2002, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle ditte stesse dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione.

Marchi di identificazione per metalli preziosi annullati con determinazione dirigenziale n. 279/2002:

N. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
578 FI	Fratelli Mugnai S.n.c.	Scandicci	6	4
628 FI	Casprini Marzio	Sesto Fiorentino	1	1
882 FI	Orlandini Orlando	San Casciano	3	4
1128 FI	Arte e linea S.a.s. di Ramundo Gerardina	Lastra a Signa	4	—
1178 FI	R.M. Cornici di Meini Paolo e C.	Firenze	7	1
1379 FI	Franchi Lorenzo	Firenze	2	—
1514 FI	Linea B	Firenze	1	—

Marchi di identificazione per metalli preziosi annullati con determinazione dirigenziale n. 538/2002:

N. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
390 FI	Il fiorino di Tacconi Giovanni	Firenze	4	2
818 FI	Righeschi Marco	Firenze	3	—
940 FI	Barbugli Graziano	Firenze	2	—
842 FI	Melli e Sottili	Firenze	6	—
1397 FI	Baronti Bruno	Firenze	1	—
1513 FI	Alexandra di Braschi Alessandra e C. S.n.c.	Scandicci	2	—

Si affidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

02A09745

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2002 recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 14, prima colonna, alla fine del primo capoverso del dispositivo, dove è scritto: «... fino al 31 luglio *2002*.», leggasi: «... fino al 31 luglio *2003*.».

02A09967

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651179/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 8 0 1 *

€ 0,77